



Istituto Comprensivo GROSSETO 2



Presidenza - Segreteria Piazza F.lli Rosselli, n. 14 - 58100 Grosseto
Centralino: tel. 0564/22132 - Fax 0564/21871 Cod. fisc. 80002140533
E-mail: gric829001@istruzione.it Posta certificata: gric829001@pec.istruzione.it
Sito web: www.comprensivo2.gr.it

Il Dirigente Scolastico **Dott.ssa Lucia Reggiani**, le **R.S.U. della Scuola** e i **rappresentanti sindacali provinciali che appongono la firma in calce**, nel corso dell'incontro effettuato nei locali della Presidenza dell'Istituto Comprensivo 2 Grosseto, P.zza Fratelli Rosselli, 14

STIPULANO

IL CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

Anno Scolastico 2019-2020

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. La contrattazione collettiva integrativa di cui all' art. 22 del CCNL 2016/2018 è finalizzata ad incrementare la qualità dell'offerta formativa, sostenendo i processi di innovazione in atto, anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte.
2. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente, e ATA dell'istituzione scolastica "Istituto Comprensivo 2" di Grosseto, con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato.
3. Il presente contratto ha dispiegato e dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
4. Il presente contratto rimane valido sino alla stipula del successivo. Il contratto integrativo può essere disdetto da una delle parti che lo hanno sottoscritto entro la data del 15 luglio dell'anno di riferimento. La contrattazione integrativa, in questo caso, è avviata entro il successivo mese di settembre.
5. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.
6. L'ipotesi di contratto integrativo viene inviata entro 10 giorni dalla sottoscrizione ai Revisori dei conti. Il contratto diventa definitivo dopo il parere favorevole degli stessi o comunque trascorsi 15 giorni senza rilievi.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.
2. Nella bacheca sindacale dell'Istituzione scolastica la RSU e le OO.SS. hanno diritto di affiggere materiale di interesse sindacale e del lavoro, nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblicazione di atti e di tutela delle persone, senza preventiva autorizzazione del Dirigente scolastico

TITOLO SECONDO
RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.

1. Obiettivi delle relazioni sono:

- contemperare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti e incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati;
- migliorare la qualità delle decisioni assunte;
- sostenere la crescita professionale e l'aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa.

2. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:

- partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
- contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.

3. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e Dirigente

1. La delegazione trattante si compone di:

- parte pubblica rappresentata dal Dirigente scolastico;
- soggetti eletti nelle Rappresentanze Sindacali Unitarie;
- OO.SS. territoriali, rappresentative e firmatarie del CCNL – 2016/2018.

Il Dirigente può avvalersi dell'assistenza del Direttore dei servizi Generali e Amministrativi e di personale interno alla scuola esperto in materia di contrattazione.

Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Qualora dovesse risultare necessario, il Rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il Rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.

2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 22 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il Dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto, disciplinata dall'art. 22 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente, si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.

3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
- l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
 - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 22 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);

- i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
- promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata nei singoli plessi dell'Istituto e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale della scuola concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.
5. Nessuna responsabilità può essere addebitata al dirigente in caso di non recapito dovuto al malfunzionamento della casella del destinatario.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine e l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione

va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.

5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Se l'assemblea è per tutto il personale (docente e non docente) e le lezioni sono state sospese per tutte le classi/sezioni, nella sede dove sono ubicati gli Uffici sarà garantita la presenza di:
 - n. 1 (una) unità di personale ausiliario, per assicurare la vigilanza sugli accessi dell'edificio scolastico; n. 1 (una) unità di personale assistente amministrativo, addetto al funzionamento del centralino.
7. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 1/3 unità di personale ausiliario e di personale amministrativo saranno in ogni caso addetti a tali attività. Il Dirigente Scolastico stabilirà, previa intesa con le RSU, la quota del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali.
8. Il Dirigente scolastico, per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente, sospende le attività didattiche delle sole classi (o sezioni di scuola dell'infanzia) i cui docenti abbiano dichiarato di partecipare all'assemblea, dandone comunicazione preventiva alle famiglie;
9. Il personale che non partecipa svolge il normale orario di servizio previsto per la giornata in questione.
10. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.
11. La dichiarazione preventiva individuale di partecipazione, espressa in forma scritta presso la sede di servizio, da parte del personale presente durante lo svolgimento dell'assemblea sindacale, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale. I partecipanti all'assemblea stessa non sono tenuti ad assolvere ad ulteriori adempimenti.
12. In base al contratto Regionale Integrativo della Toscana si possono concedere fino a 4 ore, comprensive di viaggio.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. Il contingente dei permessi sindacali spettanti alle RSU è calcolato dal Dirigente Scolastico. I permessi retribuiti nonché la distribuzione delle ore tra i componenti è gestita autonomamente dalle RSU nel rispetto del tetto massimo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal Dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990 e sono oggetto di contrattazione a livello di singola Istituzione Scolastica. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

TITOLO TERZO

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14– Criteri di reclutamento per prestazioni aggiuntive del personale docente

1. Nell'individuazione del personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità dei seguenti criteri: disponibilità personale, competenze culturali e professionali, titoli culturali coerenti con l'incarico da espletare, esperienze professionali pregresse.

Art. 15 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.

2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 16 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il Dirigente - sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il Dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO QUARTO

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 17 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. L'orario del personale ATA, nell'ambito delle ore settimanali previste dal Contratto Nazionale, sarà articolato in orario antimeridiano o pomeridiano in modo da garantire il regolare svolgimento del servizio;
2. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
3. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:

Per il personale Ausiliario:

- Rimodulazione dell'orario di entrata del personale ausiliario anche successivo all'inizio delle lezioni giornaliere nel rapporto tra unità tale da garantire comunque il regolare svolgimento del servizio e delle lezioni;
- Rimodulazione dell'orario di uscita del personale ausiliario non prima che siano terminate le lezioni giornaliere a condizione che il mattino seguente l'ingresso sia in orario congruo con l'espletamento del servizio di pulizia non effettuato il giorno precedente.

Per il personale Assistente Amministrativo:

- Flessibilità in ingresso ed in uscita comunque non oltre n. 1 ora dall'inizio delle attività mattutine o n. 1 ora dal termine delle stesse. Dovrà sempre essere garantito l'orario di lavoro settimanale o con prolungamento dell'orario di uscita in caso di ingresso posticipato o con recuperi programmati nell'arco della settimana in caso di uscite anticipate.

Art. 18 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) - (Art. 22, c. 4, lett. c.8);

Al fine di garantire il diritto alla disconnessione del personale docente ed ATA, si stabiliscono le seguenti condizioni:

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico entro le ore 17.00; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza ed emergenza indifferibile.

Art. 19 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica. (Art. 22, c.4, lett. c.9)

1. Al fine di garantire la qualità del lavoro, elevare la professionalità del personale amministrativo attraverso il ricorso a innovazioni tecnologiche ed informatizzazione dei processi, la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

TITOLO QUARTO
SICUREZZA

Art.20 – Sicurezza

Norme legislative e contrattuali vigenti

1. Il presente contratto integrativo viene predisposto sulla base ed entro i limiti di quanto previsto in materia di sicurezza ed igiene del lavoro dalla normativa vigente ed in particolar modo dal D.Lgs 81 del 9 aprile 2008 e ss. mm. ii. e con riferimento al CCNQ 7/5/96 e ai successivi CCNL del 23/07/2005 e del 29/11/2007, oltreché del CCNL 2016/2018.
2. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente.
3. Presso l'Istituto Comprensivo 2 di Grosseto è aggiornato il Documento di Valutazione Rischi per la Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro (DVR) ai sensi del D.Lgs 81/2008.

art. 21 - Soggetti Tutelati

1. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'Istituzione Scolastica prestano servizio con qualsiasi tipo di rapporto di lavoro.
2. Ad essi sono equiparati tutti gli studenti dell'istituzione scolastica nella quale i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori, palestre, con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali.
3. Sono, altresì, da comprendere, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti ed ogni altro soggetto presente a scuola in qualsiasi orario per le iniziative realizzate o autorizzate dalla scuola.
4. Gli studenti non sono numericamente computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica.
5. Gli studenti sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano d'emergenza.
6. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali dell'istituzione scolastica si trovino all'interno di essa.

art. 22 - Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente

1. Il Dirigente in qualità di Datore di Lavoro individuato ai sensi del D.Lgs. 81/2008, ha tutti gli obblighi in materia di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
2. Il Dirigente, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione per tutte le sedi della scuola, designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti, secondo le dimensioni della scuola, e può avvalersi della figura del Rappresentante del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP, delega di funzioni ma non di responsabilità).
3. I lavoratori designati, docenti o ATA, individuati garantendo il più ampio coinvolgimento e la rotazione degli incarichi, devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati.

Art. 23 - Sorveglianza sanitaria

1. I lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute.

Art. 24 - Attività di aggiornamento, formazione e informazione in materia di sicurezza

1. Nei limiti delle risorse disponibili debbono essere realizzate attività di informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei dipendenti. Nella Rete ambito 9 a cui partecipa L'Istituto Comprensivo 2 è prevista tale attività di formazione per il corrente a.s.
2. La partecipazione all'attività di formazione è considerata tempo di servizio e dà luogo a recupero delle prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo o a retribuzione, in caso di impossibilità di recupero.

Art. 25 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze. Nell'istituto è stato designato, nell'ambito delle RSU, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, nella persona della Sig.a Grazia Imbasciati.

2. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico. È fatto obbligo al RLS di partecipare
3. Il R.L.S. e il R.S.P.P accedono a tutta la documentazione relativa all'attuazione del T.U. n. 81/2008 e successive modificazioni;
4. Il Dirigente consulta il R.L.S. e il R.S.P.P ogni qualvolta si renda necessario assumere decisioni in attuazione alla normativa in materia di sicurezza. In occasione della consultazione i due responsabili hanno facoltà di formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto della consultazione stessa; la consultazione verrà registrata su apposito registro;
5. Il RLS e il RSPP hanno facoltà di accesso in tutti i luoghi di lavoro, dopo averne dato preavviso al D.S.
6. Il RSPP, dopo le visite di ricognizione, segnala per iscritto al Dirigente tutte le situazioni di non conformità rilevate su apposito verbale;
7. Durante le attività scolastiche in cui vengono adoperate le attrezzature di laboratorio e la palestra, indipendentemente dal fatto che dette attrezzature vengano utilizzate nei laboratori, nella palestra o in altri ambienti, il docente ha tutte le responsabilità che gli derivano dalla funzione di preposto con il compito di vigilare e controllare;
8. Il RLS gode dei diritti sindacali e può usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, alle quali integralmente si rinvia.
9. A norma delle vigenti disposizioni di legge, è assolutamente vietato a chiunque di fumare all'interno dei locali e nelle pertinenze della scuola. Il Dirigente e tutto il personale dell'Istituto hanno il dovere di fare rispettare tale norma a tutela della salute degli alunni e del personale medesimo;
10. Il personale tutto ha l'obbligo di collaborare segnalando al RSPP e al RLS eventuali situazioni di potenziale pericolo per l'incolumità dei lavoratori e di quanti popolano gli edifici scolastici. Il personale, docente ed ATA, in caso di urgenza o in situazioni ritenute di potenziale pericolo per le quali non ci siano disposizioni precise, ha l'obbligo di adottare, nelle more della segnalazione scritta al DS, tutti gli accorgimenti volti a tutelare la salute e l'incolumità degli alunni e degli operatori scolastici (es. luoghi esterni accidentati, scivolosi, spigoli, arredi barcollanti, ecc);
11. L'incarico alle figure sensibili alle quali l'Amministrazione ha garantito la formazione, è rinnovato automaticamente sino al determinarsi di situazioni nuove che richiedano la revisione degli incarichi stessi. La revoca dell'incarico va motivata e comunicata all'interessato nonché al RSPP e al RLS.

Art. 26- Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

Art. 27 – Documentazione per la Salute e Sicurezza

1. Documento di Valutazione rischi e figure individuate

A seguito dell'elaborazione annuale obbligatoria del documento di valutazione dei rischi D.Lgs. 81/2008, sono state individuate presso l'Istituto Comprensivo Grosseto 2 le seguenti figure, così come previsto nello stesso decreto:

- RESPONSABILE DELLA SALUTE E SICUREZZA sui luoghi di lavoro (RSPP),
- MEDICO COMPETENTE,
- RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS),
- DIRIGENTI PER LA SICUREZZA,
- ADDETTI PRIMO SOCCORSO,
- ADDETTI ANTINCENDIO,
- PREPOSTI

Inoltre tutti i lavoratori sono formati tramite il corso base obbligatorio sulla sicurezza all'interno dell'Istituto Comprensivo Grosseto2. La turnazione dei collaboratori tiene conto anche della presenza figure sensibili per la sicurezza all'interno dei plessi, come previsto dal Piano d'Emergenza approvato dal Consiglio d'Istituto.

Piano d'Emergenza

Particolare attenzione viene posta al rispetto del Piano d'Emergenza, pubblicato sul Sito Istituzionale della Scuola, e pertanto reso noto a tutti i lavoratori. Tutti i lavoratori dell'Istituto sono tenuti al rispetto dello stesso inclusi l'utilizzo, laddove previsto, dei dispositivi di protezione personale (DPI). Non si può rifiutare l'utilizzo di un DPI laddove ritenuto necessario nel DVR.

Controversie in materia di sicurezza

In merito a controversie che dovessero sorgere sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti legislative e contrattuali, la funzione di prima istanza di riferimento è svolta dall'organismo paritetico regionale previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dal CCNL vigente.

Art. 28 Clausole di rinvio

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al disposto del CCNL, comparto Istruzione e ricerca, con il quale il presente contratto integrativo è coerente; Si rinvia integralmente alla normativa vigente per le parti ad essa demandate, norme imperative e/o non incluse nelle materie di contrattazione.

PARTE SECONDA (ECONOMICA)

TITOLO SESTO **TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO**

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 29 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2019/2020 è complessivamente alimentato da:
 1. fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 2. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR, relative alla valorizzazione del personale docente, da partecipazione a progetti Nazionali/Comunitari che prevedono retribuzione accessoria del personale;
 3. economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 4. *altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;*
 5. *contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del dirigente o a seguito di variazione del P.A. da calcolarsi al lordo dipendente.*

2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

Art. 30 – Fondi finalizzati

- I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
- Con nota REGISTRO UFFICIALE 0021795 del 30 settembre 2019 ammontano complessivamente a € **49.557,79** lordo dipendente e sono così suddivisi:
 - a) per le finalità già previste per il Fondo della Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 40, comma 5 del CCNL del 19/04/2018
€ 37.711,83;
 - b) per le attività complementari di educazione fisica € 1.167,35;
 - c) per le funzioni strumentali all'offerta formativa € 3.855,20;
 - d) per gli incarichi specifici del personale ATA € 2.547,85;
 - e) per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica
€ 2.017,64;
 - e) compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (non oggetto di contrattazione)
€ 2.257,92;

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 31– Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.
2. Le vigenti disposizioni in materia di erogazione degli emolumenti accessori prevedono che questi siano retribuiti direttamente dal MEF con il cedolino unico.

Art. 32 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA.

2. A tal fine il fondo di Istituto sarà ripartito tra il personale docente ed ATA con i seguenti criteri:

ripartizione in misura rispettivamente del 70% e del 30% della somma assegnata.

La somma complessiva disponibile pari a € **37.711,83** lordo dipendente, ovvero 37.711,83 (F.I.S.) decurtata dall'indennità di Dsga, pari ad € 5.493,60 (lordo dipendente), pertanto, sarà utilizzata nelle misure di seguito riportate:

- sono assegnati per le attività del **personale docente € 22.552,76;**
- per le attività del **personale ATA € 9.665,47**

Tot. € **32.218,23**

I dati relativi al personale, nell' a.s. 2019-2020 sono i seguenti:

- docenti Organico di diritto: n. 106;
- ATA Organico di diritto n. 24;
- Totale Personale: n. 130.

3. Le misure del compenso orario lordo tabellare spettante al personale docente, ai sensi della tabella 5 allegata al CCNL 2007, sono le seguenti:

4. Ore aggiuntive d'insegnamento 35 euro;

5. Ore aggiuntive non d'insegnamento 17,50 euro.

Le misure del compenso orario lordo tabellare spettante al personale ATA per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo, sono le seguenti:

- DSGA

1. € 18,50 diurne;

2. € 20,50 notturne o festive;

3. € 24,50 notturne e festive.

- Assistenti amministrativi e tecnici

a) € 14,50 diurne;

b) € 16,50 notturne o festive;

c) € 19,00 notturne e festive.

Collaboratori scolastici

1. € 12,50 diurne;

2. € 14,50 notturne o festive;

3. € 17,00 notturne e festive.
4. La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari a 1.000,00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF.
5. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 33 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

A) Collaboratori del Dirigente Scolastico – referenti di plesso – vicereferenti di plesso – supporto organizzazione Pascoli supporto alle attività organizzative (delegati del dirigente, figure di presidio ai plessi, comm. orario, comm. formazione classi, ecc.):

€ 10.325,00;

B) Coordinatori classi Pascoli, Commissioni, referenti dipartimenti e laboratori – unità autovalutazione

€ 8.085,00;

C) progetti

€ 2.835,00;

D) progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa curricolare:

€ 1.260,00;

TOTALE

€ 22.505,00

A) SUPPORTO ATTIVITA' ORGANIZZATIVE 2019/2020

Gruppi di lavoro/staff/ Coordinamento

	N° docenti	N° Ore tot.	Costo	N° ore Pro capite	Costo totale
Collaboratore D. S.	2	260	€ 17,50	2x130h	€4.550,00
Fiduciaria infanzia Mazzini	1	40	€ 17,50	1x40h	€700,00
Fiduciaria infanzia Vallerotana	1	35	€ 17,50	1x35h	€612,50
Fiduciaria Roselle	1	40	€ 17,50	1x40h	€700,00
Fiduciaria via Anco Marzio	1	55	€ 17,50	1x55h	€962,50
Fiduciaria via Mazzini	1	50	€ 17,50	1x50h	€875,00
Fiduciaria plesso Pascoli	1	60	€ 17,50	1x60h	€1.050,00
Supporto organizzazione Pascoli (or. sost cal.)	1	20	€ 17,50	1x20h	€350,00
TOTALE A)					€9.800,00

B) SUPPORTO ALLA DIDATTICA 2019/2020

Gruppi di lavoro/staff/ Coordinamento

	N° docenti	N° Ore tot.	Costo	N° ore Pro capite	Costo totale
Coordinatori classi 1ª;2ª;3ª	18	180	€ 17,50	18X10h	€3.150,00
Tutor per neoimmessi scuola sec. 1° grado	2	10	€ 17,50	2x5h	€175,00
Unità di autovalutazione	4	20	€ 17,50	4x5h	€350,00
Commissione Accoglienza	3	15	€ 17,50	3x5h	€262,50
Commissione PTOF	3	15	€ 17,50	3x5h	€262,50
Commissione usc. Didatt./viaggi d'istruzione	3	15	€ 17,50	3x5h	€262,50
Commissione Orientamento e Continuità	3	15	€ 17,50	3x5h	€262,50
Commissione Pon	3	15	€ 17,50	3x5h	€262,50
Referenti dei dipartimenti	9	45	€ 17,50	9x5h	€787,50
Referenti di laboratorio informatica	4	20	€ 17,50	4x5h	€350,00
Refer. di lab.(arte-immag.-musica-ingl.) primaria	6	30	€ 17,50	6x5h	€525,00
Refer.di lab.(musica-arte-ingl.) scuola sec. 1°grado	3	15	€ 17,50	3x5h	€262,50
Referente Biblioteca scuola sec. 1° grado	1	5	€ 17,50	1x5h	€87,50
Referenti Biblioteca primaria	3	15	€ 17,50	3x5h	€262,50
Referente di Istituto Registro Nuvola	1	77	€ 17,50	1x77h	€1.347,50
TOTALE B)					€8.610,00

C) PROGETTI E ATTIVITA' DI ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA NON CURRICOLARE

Attività ore funzionali (progetti)

	N° docenti	N° Ore tot.	Costo	N° ore Pro capite	Costo totale
--	---------------	-------------------	-------	-------------------	-----------------

La natura siamo noi- infanzia Vallerotana	5	30	€ 17,50	1x10h/4x5h	€525,00
Condi...vivere - infanzia via Mazzini	6	36	€ 17,50	1x10h/1x6h/5x4h	€630,00
Cronisti in classe - sec. di 1° grado	4	20	€ 17,50	4x5h	€350,00
Obiettivo Matematica - progetto di Istituto	10	78	€ 17,50	1x30h/1x16h/8x4h	€1.365,00
TOTALE C)					€2.870,00
D)ATTIVITA'DI INSEGNAMENTO 2019/2020					
Attività aggiuntive all'insegnamento	N° docenti	N° Ore tot.	Costo	N° ore Pro capite	Costo totale
Attività di recupero scuola sec di 1° grado	6	36	€ 35,00	6x6h	€1.260,00
TOTALE D)					€1.260,00
Totale generale					22.540.00
DISPONIBILITA' I.C.GR2 € 22.552,76					
Da contrattare € 12,76					

2. Il fondo d'istituto destinato al **PERSONALE ATA** è ripartito come segue:

DISPONIBILITA' LORDO DIPENDENTE€ 9.665,47

A. COLLABORATORI SCOLASTICI (1 h = 12,50 €)

Plessi	n. unità	ore pro capite	ore totale	Totale €
SCUOLA INFANZIA VALLEROTANA				
Sostituzione colleghi assenti per la maggiore intensità di lavoro	1	28	28	€ 350,00
SCUOLA INFANZIA DI VIA MAZZINI				
Sostituzione colleghi assenti per la maggiore intensità di lavoro	2	28	56	€ 700,00
SCUOLA PRIMARIA DI VIA MAZZINI				
Sostituzione colleghi assenti per la maggiore intensità di lavoro	2	30	60	€ 750,00
SCUOLA PRIMARIA DI VIA ANCO MARZIO				
Sostituzione colleghi assenti per la maggiore intensità di lavoro	2	30	60	€ 750,00
SCUOLA PRIMARIA ROSELLE				
Sostituzione colleghi assenti per la maggiore intensità di lavoro	2	30	60	€ 750,00
SCUOLA SECONDARIA DI 1° "PASCOLI"				
Sostituzione colleghi assenti per la maggiore intensità di lavoro	3	30	90	€ 1125,00
Sostituzione colleghi assenti per la maggiore intensità di lavoro	1	25	25	€ 312,50
Sostituzione colleghi assenti per la maggiore intensità di lavoro	1	20	20	€ 250,00
Sostituzione colleghi assenti per la maggiore intensità di lavoro	1	10	10	€ 125,00
Centralino e smistamento telefonate in entrata	2	15	30	€ 375,00
uscite di servizio sevizi postali e consegna/ritiro posta interna nei plessi	1	20	20	€ 250,00
uscite di servizio consegna/ritiro carte contabili	1	20	20	€ 250,00
disponibilità sostituzione colleghi assenti per part time	1	10	10	€ 125,00
Supporto alunni diversamente abili	1	10	10	€ 125,00
Supporto alunni diversamente abili	1	10	10	€ 125,00

sorveglianza ingressi principali	2	16	32	€ 400,00
Sub totale				€ 6762,50

B. ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: (1h = €14,50)

Plessi	n. unità	ore pro capite	ore totale	Totale €
Per maggiore intensità di lavoro per sostituzione colleghi assenti	3	30	90	€ 1305,00
Per maggiore intensità di lavoro per sostituzione colleghi assenti	2	30	60	€ 870,00
Per maggiore intensità di lavoro per sostituzione colleghi assenti	1	20	20	€ 290,00
Per sostituzione DSGA	1	30	30	€435,00
Sub totale				€ 2900
totale				€ 9662.50

da programmare € 2.97

Il Dirigente individua i docenti a cui affidare lo svolgimento delle attività aggiuntive, insegnamento e di non insegnamento, da retribuire con il Fondo d'istituto, sulla base delle attività previste nel PTOF.

Vengono individuati, tra le attività aggiuntive non d'insegnamento, i seguenti incarichi:

- N 2. collaboratore del Dirigente Scolastico
- N. 6 responsabili di plesso
- N. 3 componente commissione PTOF
- N 18 coordinatori di classe - scuola sec. di 1° grado
- N. 1 supporto organizzazione - scuola sec. di 1° grado
- N. 4 membri Unità Autovalutazione
- N. 3 membri commissione Accoglienza
- N. 3 membri commissione PTOF

- N. 3 membri commissione PON
- N. 3 membri commissione orientamento e continuità
- N. 3 commissione usc. didattiche e viaggi d'istruzione
- N. 1 referente ed. fisica scuola sec. 1° grado
- N. 1 referente ed. alla salute
- N. 9 referenti di dipartimento
- N. 4 referenti di lab. Informatica
- N. 6 referenti di lab. (musica-arte/imm.-musica) scuola primaria
- N. 3 referenti di lab. (musica-arte-ingl.) scuola sec. 1° grado
- N. 1 referente biblioteca scuola sec. 1° grado
- N. 1 referente registro nuvola

Non saranno erogati compensi senza l'effettivo riscontro delle attività svolte. A tal fine saranno attivate modalità di verifica dal Dirigente e dal Direttore dei servizi (quest'ultimo relativamente al solo personale ATA). Il personale ha l'obbligo di documentare le attività aggiuntive, anche quelle funzionali e/o eccedenti (straordinario).

La retribuzione sarà corrisposta con le scadenze previste dal Cedolino Unico, al termine delle attività e comunque entro l'anno scolastico di riferimento, previa valutazione positiva del lavoro effettivamente svolto e documentato. Nessun compenso sarà erogato in assenza di documentazione e verifica.

I compensi accessori saranno erogati dal MEF previo ordine della scuola.

In caso di assenze prolungate del personale a cui sono attribuiti incarichi specifici o funzione strumentale, l'emolumento accessorio sarà corrisposto in misura proporzionale alle presenze a condizione che sia possibile operare un riscontro delle attività svolte; in caso contrario l'importo sarà assegnato al personale che ha svolto l'incarico in sostituzione. Nel caso di incarichi che, nonostante l'assenza prolungata, siano comunque stati portati a termine, previa valutazione del DS o del DSGA, sarà comunque possibile erogare l'intero emolumento

Le ore eccedenti saranno utilizzate per sostituzione dei colleghi assenti in caso di assenza di personale disponibile in orario nell'organico dell'Autonomia.

Art. 34
Funzioni Strumentali al Piano dell'Offerta Formativa

1. La somma disponibile per le funzioni strumentali sarà ripartita in parti uguali tra le aree. Il numero di funzioni previste per l'a.s. 2019-2020 è di n. 8 unità per n. 4 aree (€561.17)
2. L'importo totale per le funzioni strumentali è di € **4.489,38 lordo dipendente** (€ 3.855,20 risorse assegnate a.s.2019/20 + € 634,18 economie a.s.2019/19), suddiviso in parti uguali tra le unità, preso atto che i carichi di lavoro sono equamente distribuiti.

FUNZIONI STRUMENTALI	UNITA'	COMPENSO Unitario
F.S. Inclusione e lotta al disagio	2 unità	561,17€
F.S. Multimedialità e Comunicazione,	2 unità	561,17€
F.S. Rapporti con il territorio	2 unità	561,17€
F.S. Formazione e valutazione	2 unità	561,17€

Art. 35
Compenso per le attività complementari di educazione fisica

2. Il compenso per le attività complementari di educazione fisica sarà corrisposto nella misura oraria relativamente alla realizzazione delle attività secondo i parametri di calcolo delle ore eccedenti comunicati dal MIUR. La misura massima entro la quale è consentito retribuire con tale modalità il personale docente di scienze motorie e sportive che svolge l'attività è di € 2.176,31 (€ 1.167,35 risorse assegnate a.s.2019/20 + € 1.008,96 economie a.s.2019/20)

Art 36
Criteri per l'attribuzione dei compensi per ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR, relativo alla partecipazione a progetti Nazionali/Comunitari che prevedono retribuzione accessoria del personale

Il Dirigente precisa che per l'assegnazione degli incarichi al personale interno all'Istituzione Scolastica (docente e ATA) ed esterno si terrà conto di quanto già stabilito dalla norma.

Personale docente: Disponibilità personale, competenze culturali e professionali, titoli culturali coerenti con l'incarico da espletare, esperienze professionali pregresse

Personale ATA: in riferimento agli specifici profili professionali richiesti dagli interventi progettuali.

Art. 37

Criteri per ore aggiuntive da retribuire con altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento

Con i suddetti fondi, fermo restando che possono essere utilizzati per acquisti di materiale o attrezzature inerenti i vari progetti del PTOF, per retribuire incarichi conferiti ad esperti esterni impegnati in Progetti, può essere retribuito personale docente e ATA per ore di attività aggiuntiva nella misura prevista dai progetti stessi.

Art. 38

Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal Dirigente in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.
2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica (nota MIUR REGISTRO UFFICIALE 0021795 del 30 settembre 2019), per retribuire la **valorizzazione dei docenti per l'a.s. 2019/2020 corrispondono a € 11.765,29 lordo dipendente(€ 11.765,06 risorse assegnate a.s.2019/20 + € . 0,23 economie a.s.2019/20.**

3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base del seguente criterio generale ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018:

- individuazione di un'unica fascia di retribuzione corrispondente al totale dei docenti oggetto della valorizzazione.

Art. 39

Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 40

Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

3. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
4. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, a seguito di accordo con gli stessi come da riunione per il Piano delle attività a.s.2019/20.

Art. 41

Incarichi specifici

7. Il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2016-2018 da attivare nella istituzione scolastica.
Le risorse disponibili sono € **3.696,35** (€ **1.148,5** risorse assegnate a.s.2019/20 + € **1.148,05** economie a.. 2018/19- economie a.s.2018/19) per compensare gli incarichi specifici del personale ATA.

Art. 42

Progetti aree a rischio

Il fondo di assegnato di cui all'art. 9 CCNL 2006/2009, misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica, sarà corrisposto nella misura oraria relativamente alla realizzazione delle attività secondo i parametri di calcolo delle ore eccedenti comunicati dal MIUR. La misura massima entro la quale è consentito retribuire con tale modalità il personale docente che svolge le attività del progetto è di € **3.154,58 lordo dipendente** (€ 2.017,64 risorse assegnate a.s.2019/20 + € 1.136,94 economie a.s.2018/2019.).

Art. 43

Definizione risorse fondo istituto cedolino unico

Fondo per la retribuzione accessoria	Lordo stato	Lordo dipendente
Somma assegnata nota MIUR	65.763,20	49.557,79
Economie anni precedenti	9.493,06	7.153,78
Totale	75.256,26	56.711,57

Fondo delle Istituzioni scolastiche	Lordo stato	Lordo dipendente
Somma assegnata nota MIUR	42.753,59	32.218,23
Indennità di direzione e sostituzione DSGA	7.290,01	5.493,60
TOTALE	50.043,60	37.711,83

docenti	70,00%	22.552,76
ATA	30,00%	9.665,47
totale	100,00%	32.218,23

	Lordo stato	Lordo dipendente
Funzioni strumentali	5.957,41	4.489,38 *
Incarichi specifici	4.905,06	3.696,35 *
Ore eccedenti	7.276,10	5.483,12 *
Attività complementari ed fisica	2.887,97	2.176,31 *
Aree a rischio	4.186,13	3.154,58 *
Valorizzazione dei docenti	15.612,54	11.765,29 *

***CIFRA IN EURO COMPRENSIVA DELLE ECONOMIE ANNI PRECEDENTI RELATIVE AGLI ANNI SCOLASTICI PRECEDENTI**

TITOLO SESTO
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 44

Clausola di salvaguardia finanziaria

12. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.

13. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il Dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 45

Procedura per la liquidazione del salario accessorio

3. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
4. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

Letto, approvato e sottoscritto

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Lucia Reggiani.....

PARTE SINDACALE

- RSU.....
- RSU.....
- RSU.....
- CGIL.....
- CISL.....
- SNALS/CONFSAL.....
- GILDA.....
- UIL.....
- COBAS.....

Grosseto,